



SENATO DELLA REPUBBLICA
Commissione Affari Costituzionali

Audizione

Ddl di conversione del decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”.

A.S. 1818

10 marzo 2026

Premessa

Il decreto-legge recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*”, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 5 febbraio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026 ed è ora assegnato alla I Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, nell’ambito dell’iter di conversione in legge.

Tra le novità per i Comuni, si segnalano quelle contenute all’articolo 6 della norma in commento, ovvero:

- la proroga e l’incremento di Fondi esistenti per il solo anno in corso: sono stanziati 19 milioni di euro per il Fondo sulla videosorveglianza ed è incrementato di 29 milioni di euro il Fondo sicurezza urbana;
- l’introduzione di deroghe ai vincoli ordinari di finanza pubblica e di spesa per il personale della Polizia Locale, con la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato e stagionali e con specifiche previsioni sul lavoro straordinario.

Su tali misure si esprime apprezzamento, trattandosi di interventi che accolgono alcune delle proposte avanzate dall’ANCI e già rappresentate al Governo nel corso dei confronti con il Ministro dell’Interno.

Analisi e considerazioni

Come è noto, la sicurezza urbana rappresenta oggi un vero e proprio diritto di cittadinanza e un fattore determinante per la qualità della vita, la coesione sociale e la fiducia nelle istituzioni. L’attuale quadro normativo, a partire dal decreto-legge n. 14 del 2017, il cosiddetto decreto Minniti, e dal successivo decreto-legge n. 113 del 2018, ha definito un modello di sicurezza urbana fondato sulla cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, nel quale resta ferma la responsabilità primaria dello Stato e nel quale i Comuni svolgono un ruolo essenziale nella gestione delle criticità sociali e nella prevenzione. La normativa individua nella figura del Prefetto un punto centrale di coordinamento e promuove un metodo di confronto tra istituzioni finalizzato a innalzare gli standard di vivibilità e di legalità nelle nostre città.

I Comuni chiedono che la Sicurezza urbana sia considerato il tema prioritario non solo da parte del Governo ma anche delle forze politiche tutte, e propongono un **Nuovo Patto per la sicurezza urbana** che rafforzi concretamente il ruolo delle città nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso più risorse, strumenti adeguati e un sistema normativo aggiornato al complesso contesto sociale.

➤ **Le risorse per la Sicurezza sono un investimento per il Paese**

Come sopra riportato il decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23 cd Decreto Sicurezza ha incrementato il fondo per la sicurezza urbana di 29 milioni di euro ma solo per l’anno in corso il 2026.

L’attuale Fondo per la sicurezza urbana, è quindi **fermo** a 25 milioni di euro annui **destinato a soli 44 Comuni**, è del tutto insufficiente rispetto ai compiti assegnati agli enti

locali. Per i 30 Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti sono previsti **solo 4 milioni** euro annui. È necessario:

- un **incremento strutturale delle risorse sulla Sicurezza delle città con un investimento concreto** prevedendo risorse pari ad almeno **500 mln di euro**, per l'incremento del personale delle polizie locali;
- un **rafforzamento straordinario degli organici della Polizia Locale**, ridotti di oltre **11.400 mila unità dal 2009 al 2024**: solo per fare fronte all'emorragia con perdita negli anni di migliaia di unità di polizia locale inquadrati in Cat C e D e considerando solo le retribuzioni medie è necessario destinare **400 milioni di euro annui** con finanziamenti stabili dello Stato e risorse assegnate secondo criteri oggettivi, tenendo conto della popolazione, del rapporto agenti/residenti, del pendolarismo e della pressione turistica servirebbero almeno.

Va segnalata la necessità della presenza sul territorio delle forze di polizia che rimane imprescindibile. Riteniamo che alla luce dei fenomeni crescenti di disordine e recrudescenza di condotte violente, sia da programmare ad esempio una copertura minima notturna, **con almeno 1 volante attiva o radiomobile ogni 25.000 abitanti**.

➤ **Accesso alle banche dati ministeriali per una sicurezza efficace**

- È prioritario garantire alle Polizie Locali l'**accesso pieno e operativo al CED Interforze**, superando ritardi normativi che durano da più di venti anni. In particolare:
 - serve una norma per l'accesso delle polizie locali allo **schedario individuale** per le informazioni sui **precedenti di polizia** delle persone controllate compresi i provvedimenti **sul cd "Daspo Urbano"**;
 - serve dare finalmente prima attuazione con accesso alle informazioni sugli schedari di veicoli rubati, documenti rubati o smarriti e permessi di soggiorno e provvedimenti di ricerca come già previsto dalla legge;
 - Stiamo attendendo il completamento dell'iter del Decreto attuativo della legge 24 luglio 2008, n. 125 (c.d. Pacchetto Sicurezza) da ANCI già condiviso, sulla cui base le Polizie Locali avranno accesso allo **schedario dei veicoli rubati, schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti ed informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati**.
 - Inoltre, va accelerato l'iter del decreto che regola l'accesso allo **schedario individuale** per la verifica delle informazioni dei singoli con **provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate**, ivi compresi i provvedimenti sul cd "Daspo Urbano". Si tratta di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10 comma 6 bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e di quelle previste dall'art. 18 comma 1 e comma 1 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
 - gratuità dell'accesso alle **banche dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, oggi a carico dei bilanci comunali, necessaria per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale per il controllo delle autodichiarazioni e certificazioni degli abilitati alla guida dei veicoli, a maggior tutela della sicurezza stradale.

➤ **Tutela degli operatori di Polizia Locale**

L'obiettivo è proteggere gli operatori delle Polizie Locali, in prima linea e spesso esposti a situazioni di tensione, senza compromettere la sicurezza dei cittadini.

Da un lato è necessario procedere ad un allineamento delle tutele previste per le altre forze di polizia e dall'altro risulta strategico intervenire sulla formazione e sulla formazione operativa del personale di polizia locale.

➤ **Previdenza e tutele per la Polizia municipale e riconoscimento lavoro usurante**

Gli operatori della Polizia Locale affrontano rischi e responsabilità comparabili a quelli delle Forze di Polizia statali, ma con tutele previdenziali e assicurative inferiori. È necessario prevedere un regime previdenziale più favorevole, adeguate coperture per infortuni e malattie professionali e il **riconoscimento del lavoro usurante**. Stesse funzioni, stesse garanzie: questo è un principio di giustizia che non può più essere ignorato.

➤ **La formazione e la formazione operativa per le polizie locali**

Appare il caso di segnalare alcuni limiti circa le competenze oggi assegnate alle regioni L. 65/1986 a partire dalla competenza sulla formazione degli addetti e sull'aggiornamento professionale. Dalle esperienze maturate si evincono due aspetti significativi:

- La **dimensione regionale appare non adeguata** ad aderire ad una funzione che tiene conto di diverse variabili (numero di addetti, capacità unitaria di promozione dei programmi formativi, ecc..) tanto che le uniche esperienze continuative nel tempo riguardano delle iniziative che superano i confini regionali v. Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia Locale" (SIPL) delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria nata nell'ottobre 2008 dalla trasformazione della Fondazione "Scuola Specializzata di Polizia locale" dell'Emilia-Romagna (SPL) in un ente sovraregionale.
- Per le restanti regioni, a parte qualche limitata esperienza, si assiste per lo più ad iniziative sporadiche, senza una programmazione e con proposte di percorsi formativi di volta in volta organizzati da soggetti terzi.

In questo quadro le città, a partire da quelle di maggiore dimensione demografica, hanno promosso delle Scuole di Polizia locale (Milano, Roma, Venezia, ecc..) con risorse proprie al fine di **sopperire alle carenze di attività formativa diretta agli addetti di polizia locale**.

Si ritiene quindi che **la disciplina della formazione e dell'aggiornamento professionale sia del personale già in servizio che di quello di nuova assunzione, venga realizzata con la promozione di strutture formative nazionali e interregionali e il coordinamento utile a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori di polizia locale e delle forze di polizia**.

➤ **Videosorveglianza urbana: regole chiare e fondi certi**

- **Nuove Linee guida nazionali** sulla videosorveglianza considerate le difficoltà applicative delle norme sulla protezione dei dati personali in relazione alle disposizioni sulla videosorveglianza **per finalità di sicurezza urbana** comprese le le bodycam;
- Il decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23 cd Decreto Sicurezza attualmente in conversione in parlamento ha destinato per il solo anno 2026 19 milioni di euro. Misura tampone che non permette una programmazione. Serve il rifinanziamento del **Fondo nazionale per la videosorveglianza**, che **permetta la programmazione**

triennale delle risorse ultimo triennio conclusosi nel 2025, considerato il grande interesse da parte dei Comuni per l'installazione degli impianti.

➤ **Più efficacia contro degrado e illegalità: rafforzare strumenti esistenti**

- **Daspo urbano:** è uno degli strumenti principali per contrastare degrado e illegalità negli spazi urbani. Scatta per comportamenti come ubriachezza molesta, accattonaggio o commercio abusivo e vieta l'accesso ad aree sensibili come stazioni, scuole e zone turistiche.
- **parcheggiatori abusivi:** è necessaria una risposta più incisiva contro un sempre più diffuso nelle città e spesso connesso alla criminalità organizzata. L'attuale sistema sanzionatorio nel tempo si è rilevato inefficace perché chi si improvvisa guardiamacchine risulta, molto spesso, nullatenente. Va prevista una sanzione pecuniaria che, nel caso di reiterate violazioni, comporta l'arresto da sei mesi ad un anno.

I Comuni affrontano costi crescenti in materia di Polizia Locale, marginalità e gestione delle emergenze sociali, educazione e servizi urbani in generale senza fondi stabili per promuovere la sicurezza urbana. Nonostante questo, in quanto rappresentanti eletti delle loro comunità, e primo riferimento dei cittadini, i Sindaci svolgono un ruolo determinante sul terreno del coinvolgimento della comunità nelle sue diverse articolazioni e rappresentanze nelle politiche di sicurezza componendo le diverse esigenze e mobilitando al contempo risorse significative messe a disposizione di un quadro di governo complessivo. Le Amministrazioni locali spesso si fanno carico anche di investimenti e spese a supporto dell'azione statale, realizzando strutture e mettendo a disposizione risorse logistiche importanti. I Comuni sostengono costi sempre più rilevanti in ambiti strettamente connessi alla sicurezza: dalla gestione della Polizia locale agli interventi sulla marginalità sociale, dalla gestione delle emergenze urbane ai servizi educativi e di prevenzione. Non di rado, inoltre, le amministrazioni locali contribuiscono anche con investimenti e risorse logistiche a supporto dell'azione delle Forze di polizia statali.

• **Interventi sanitari regionali**

Peraltro, si segnala come negli ultimi anni, molte città italiane stiano registrando un allarmante aumento dell'uso di crack e di sostanze sintetiche a basso costo, spesso legate a contesti di marginalità estrema e degrado urbano. Questo fenomeno si manifesta con modalità nuove: consumatori giovani, italiani e stranieri, spazi pubblici trasformati in luoghi di consumo visibile, impatti diretti sulla sicurezza percepita e sulla salute pubblica. A differenza di altri cicli storici delle dipendenze, il crack agisce in modo più rapido e devastante, provocando gravi danni psichiatrici, comportamenti aggressivi e un'elevata recidività. Le risposte tradizionali – limitate al presidio repressivo o a servizi sanitari sottodimensionati – si rivelano oggi insufficienti.

Appare urgente che le regioni assumano pienamente consapevolezza del momento e che uniscano prevenzione, riduzione del danno, presenza territoriale, presa in carico socio-sanitario e strumenti innovativi di prossimità.

In questo contesto, le città devono essere poste nelle condizioni di sperimentare modelli avanzati, ispirati alle migliori esperienze internazionali, e non si capisce al momento quale

sia l'approccio delle regioni e sarebbe auspicabile che lo Stato promuova una governance condivisa con il sistema sanitario e quello giudiziario e penitenziario.

Non basta solo un approccio punitivo con incremento delle pene ma serve un adeguamento organizzativo a livello nazionale e territoriale **per assicurare l'effettività della pena** nonché dei servizi in favore delle vittime di reati.

I nuovi fenomeni di disordine urbano e la tendenza ad un incremento dei reati violenti, che coinvolge sempre più minori e giovani adulti, va contrastato innanzitutto con attività di prevenzione e con un **rafforzamento collaborativo** con il sistema giustizia per poter dedicare una specifica attenzione al perseguimento di quei reati che creano allarme sociale nei contesti urbani.

Si riscontra rispetto a fattispecie di reato assai diffuse avente elevato allarme sociale che un deficit di capacità di intervento da parte delle Autorità che considerano tali condotte come "minori". Va promosso un salto di qualità che porti a un miglior livello di intervento. Va considerato che oltre il **70% della popolazione detenuta** inoltre torna a delinquere alimentando il fenomeno della recidiva.

Va contrastato questo fenomeno ottimizzando i servizi sul territorio evitando interventi spot e promuovendo politiche attive sulla formazione e sul lavoro poter dare un diverso valore al periodo della detenzione, sia intramuraria che extra muraria. Solo intervenendo con una reale programmazione degli interventi, con una maggiore integrazione dei servizi territoriali e una migliore collaborazione delle diverse autorità coinvolte sarà possibile promuovere il processo di reinserimento sociale.

- **Attività di localizzazione, costruzione, acquisizione, completamento, adeguamento, ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri**

La previsione del decreto in oggetto di autorizzare il Ministero dell'Interno, in deroga ad ogni disposizione di legge fatta eccezione per quella penale, a localizzare, acquisire, completare e ristrutturare le strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, necessita di un raccordo con l'ente locale sul cui territorio si vuole realizzare l'infrastruttura.

Emendamenti

FONDO NAZIONALE PER ASSUNZIONI POLIZIA LOCALE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo 6 bis:

Art. 6 bis

Fondo nazionale per assunzioni polizia locale

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro, a decorrere dal 2026.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste.

Emerge oggi l'esigenza di potenziare questi strumenti con l'istituzione di un Fondo nazionale specificamente destinato alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale della Polizia locale, da ripartire tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

ACCESSO DELLE POLIZIE LOCALI AL CED INTERFORZE

Art. 6

Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

All'articolo 6, aggiungere infine il seguente comma:

All'art. 18 comma 1 del D.L. 113/2018 convertito con modificazioni nella L. 132/2018, dopo le parole "persone controllate" sono aggiunte le seguenti parole "nonché di quelle con precedenti di polizia."

Motivazione

L'importanza di identificare le persone che gli operatori delle Polizie Locali incrociano giornalmente durante i controlli di sicurezza urbana e di sicurezza stradale deriva dalle attività quotidiane di controllo del territorio. La proposta punta a fare in modo che nell'attività di verifica gli operatori possano avere conoscenza dei precedenti di polizia delle persone controllate, considerate le funzioni ausiliare di pubblica sicurezza concesse dai singoli Prefetti, dopo un attento iter per il rilascio della qualifica.

PARCHEGGIATORI ABUSIVI

Art. 6

Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

All'articolo 6, aggiungere infine il seguente comma:

L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: *“15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI”.*

Motivazione

L'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore è oggi un fenomeno dilagante nelle città, anche legata ai circuiti della criminalità organizzata. L'attuale normativa in vigore prevede solo una sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della confisca per coloro che esercitano abusivamente la professione di parcheggiatore. Tale provvedimento, nel tempo, si è rilevato inefficace perché chi si improvvisa guardiamacchine risulta, molto spesso, nullatenente e la sanzione non ha pertanto gli effetti sperati. Si ritiene fondamentale una modifica del Codice della Strada che intervenga sui parcheggiatori abusivi, con una sanzione amministrativa pecuniaria che, nel caso di reiterate violazioni, comporta l'arresto da sei mesi ad un anno.

GRATUITA' ACCESSO BANCHE DATI MIT

Art. 6

Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

All'articolo 6, aggiungere infine il seguente comma:

La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del DPR 28.9.1994 n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale.

Motivazione

La disciplina vigente in materia di accesso alle banche dati pubbliche tenute presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esclude le amministrazioni comunali (D.lgs. 285/1992 e ss. mm., artt. 225 e 226; D.P.R. 495/1992; D.P.R. 634/1994; D.lgs 52/2005 e ss.mm., art. 50, co. 1), nell'espletamento delle funzioni di polizia municipale, dal regime di gratuità di cui invece beneficiano gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi del D.P.R. 634/1994, art. 1, co. 2, pertanto sottoponendo le prime all'obbligo della corresponsione dei

canoni e dei corrispettivi nella misura di cui all'art.10 e con le modalità di cui all'art.11 del richiamato decreto presidenziale. Ciò in ragione di un regime di specialità a cui il legislatore ha voluto sottoporre la materia, per cui tali dati contenuti nell'archivio del CED della Motorizzazione sarebbero coperti da riservatezza e quindi per natura non conoscibili da chiunque. L'estensione ai Comuni del predetto regime di accessibilità al servizio senza aggravio di costi sul bilancio si rende necessaria al fine di perseguire più adeguati livelli di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle funzioni di polizia locale di controllo delle autodichiarazioni e certificazioni degli abilitati alla guida dei veicoli, a maggior tutela della sicurezza stradale.

ATTIVITÀ DI LOCALIZZAZIONE, COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DESTINATE ALL'ASSISTENZA, ALL'ACCOGLIENZA E AL TRATTENIMENTO DEI CITTADINI STRANIERI

Art. 30

Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale

All'articolo 30, comma 1, dopo le parole “*strutture e infrastrutture*” sono introdotte le parole “*in raccordo con il Comune sul cui territorio sono situate*”.

Motivazione

L'emendamento è volto a coordinare la previsione contenuta nel decreto in oggetto, che autorizza il Ministero dell'Interno, in deroga a ogni disposizione di legge fatta eccezione per quella penale, a localizzare, acquisire, completare e ristrutturare strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, con l'esigenza di assicurare un adeguato raccordo con l'ente locale nel cui territorio si intende realizzare l'infrastruttura.